



# COMUNE DI TORTOLI'

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

**Ordinanza n. 39 del 10.06.2014**

**Oggetto:** Sequestro Cautelativo

## IL SINDACO

**Vista** la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 4, prot.n. 14624 del 10.06.2014, relativamente al sospetto di Peste Suina nell'allevamento della specie SUINA presente nell'azienda identificata col codice aziendale n. IT 095NU105 ubicata in località "Monte Attu", agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Sig. **Muceli Salvatore**, nato a Loceri il 26.02.1934 e residente in Tortoli in via A. Scorcu n. 38 con C.F. n MCLSVT34B26E644B :

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146;

Visto il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il D.L.vo 22 maggio 1999 n. 196;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298; Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto Il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 1° Settembre 1998, n.333;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni; Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la O.M. del 01 maggio 2001 e relativi allegati 2001;

Visto il DAIS N. A\_69 del 18.12.2012 ed DAIS N. A 20 del 09.07.2013;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

Visto il Regolamento U.E. n. 142/2001 della commissione del 25 febbraio 2011 , recante disposizioni applicative del regolamento C.E. n.1069/2009;

Visto il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 54/ il Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 55;

Visto il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200, relativo all'identificazione ed alla registrazione dei suini;

**Viste** le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

## ORDINA

- a) il censimento a cura del veterinario ufficiale, di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il n. dei suini già ammalati, morti, o potenzialmente infetti; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- b) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- c) che sia vietato qualsiasi movimento di animali della specie sensibili da e per l'azienda;
- d) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
  - a. di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
  - b. di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;

- e) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- f) che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
- g) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al sig. **Muceli Salvatore** o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- h) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28;
- i) inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 2.065,82 a € 9.296,22.

Dalla residenza Municipale Tortolì, lì 10.06.2014

**IL SINDACO**  
**Dott. Giampaolo Massimo Cannas**

p/g